

Avv. Maurizio Bufalini

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA

(NRG. 8829/2024)

ATTO DI INTERVENTO AD OPPONENDUM EX ART. 50 CPA

Per **Avv. DEBORAH LOMBARDI**,

in proprio per avere la qualità di difensore legalmente esercente e rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Bufalini in forza di procura rilasciata in modalità telematica ex art. 83 III° Co. Cpc congiunta al presente atto, elettivamente domiciliata presso lo studio

dichiara ai sensi dell'art. 176 II° Co. Cpc di voler ricevere gli avvisi, le comunicazioni di Cancelleria e le notificazioni al seguente numero

- intervenitore -

CONTRO

ANDREA CANTINI, rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Nesi

- ricorrente -

E NEI CONFRONTI DI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, in persona del Dirigente pro tempore rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

AVV. MARIA GABRIELLA CELIA

**CALABRESE MARIA, CARNEVALE MARIDONATA,
CATALANO ANTONIETTA, COLLINI ROSARIA, DI
DOMENICO ANNA, FIORILLO GIOVANNI, GRAZIUSO
ROSANNA, ILARDO CLARA, INGENITO DANIELE, LAUDANI
MARIA, MIGLIONICO VINCENZA KATIA, RECCIA
ADRIANA, RECCHI ANGELA, ROGLIANO MARIANGELA,
ROMEO MARIA ANTONELLA, RUGGIERO ANNA
MARIA, SALUCCI DONATELLA, VICEDOMINI CIRA**
rappresentati e difesi dall'Avv. Guido Marone

**ALBA LUIGIA, GIULIANO ANGELA MARIA, GIUNTA
LUIGIA MARIA RITA ANGELA, GRAVINA LUISA,
GREGUCCIO NICOLA, GRILLO ENIDE, GRUOSSO ROSA,
GUADAGNO MARIA, IAPINI STEFANIA, IARIA STELLA,
IERVOLINO SONIA, INGARGIOLA MARIA LETIZIA,
INGENITO IMMACOLATA, INSINGA MARIATERESA,
INTERMAGGIO ANGELA, IOTTI STEFANIA, ISOLANI
MONIA** rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Naso

**RAMUNNO MICHELE, RIBISI MARIA CONCETTA, RUSSO
ANNA, SANTONI WILLIAM, SARTI ALESSANDRO**
rappresentati e difesi dall'Avv. Gianfranco Nunziata

- resistenti -

FATTO

1. Con il ricorso notificato il 12.8.2024 **NRG. 8829/2024** i ricorrenti



hanno chiesto l'annullamento previa sospensione del Decreto del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO del 8.6.2023 n. 107 sulla definizione delle *“modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale destinata”*, del Decreto del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO del 9.8.2024 n. 2187 di approvazione della Graduatoria definitiva del Concorso riservato, dell'Avviso del MIM del 9.8.2024 n. 124319 relativo a n. 519 posti vacanti e disponibili di Dirigente Scolastico nella parte lesiva alla ricorrente e di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso del Concorso riservato.

* * * * *

2. A fondamento della domanda di annullamento degli atti del Concorso riservato i ricorrenti hanno allegato in fatto di avere superato la prova preselettiva del 23.5.2024 del Concorso ordinario indetto con Decreto MIM n. 2788/2023 ma non le prove scritta e orale ancora da tenersi mentre hanno dedotto in diritto che i provvedimenti impugnati pur essendo immediatamente applicativi di norme di legge (art. 5 commi 11-*quinques*/11-*septies* DL 29.12.2022 n. 198 conv. dalla L. 24.2.2023 n. 14 DL 31.5.2024 n. 71 conv. dalla L. n.106/2024 e art. 1-*bis* DL 31.5.2024 n. 71 conv. dalla L. n. 106/2024 introduttivo dell'art. 11-*septies*.1 all'art. 5 del DL 29.12.2022 n. 198) sarebbero viziati per eccesso di potere sotto i plurimi profili denunciati per illegittimità costituzionale delle norme di riferimento per violazione degli artt. 2, 3, 51, 77 e 97 Cost.

In particolare, i ricorrenti hanno lamentato che il DM n. 107/2023 impugnato **(i)** individua tra i soggetti destinatari del corso intensivo di formazione soltanto i candidati che hanno superato la prova preselettiva del Concorso DS del 2017 e non anche gli altri candidati che hanno superato analoghe prove preselettive di altre procedure concorsuali e che **(ii)** depauperava il contingente assunzionale dei posti di Dirigente Scolastico destinati ai vincitori del Concorso ordinario (pag.11 ricorso).



* * * * *

3. L'Avv. Deborah Lombardi, odierno interventore, ha partecipato alla procedura concorsuale riservata di cui al DM n. 107/23, ha superato la prova scritta con il punteggio del 83% ed ha partecipato al corso intensivo di formazione sostenendo la prova finale in data 26.7.2024.

Con Decreto 9.8.2024 n. 2187 il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ha approvato la **Graduatoria definitiva della Procedura** di reclutamento riservato Dirigenti Scolastici ex DM n. 107/23 ivi allegata e la istante **si è collocata alla posizione n. 591** con il punteggio totale di 8,45 (Docc.1-2).

Con il Decreto 19.8.2024 n. 2206 il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ha rettificato la Graduatoria definitiva della Procedura di reclutamento riservato Dirigenti Scolastici ex DM n. 107/23 ivi allegata e la ricorrente LOMBARDI Deborah è rimasta alla posizione n. 591 con il punteggio totale di 8,45 (Doc.3).

L'Avv. Lombardi ha pertanto titolo e interesse a costituirsi nel presente giudizio per svolgere intervento *ad opponendum* e chiedere il rigetto del ricorso siccome irricevibile, inammissibile e infondato.

DIRITTO

1. IRRICEVIBILITA' e/o INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO PER TARDIVITA'.

1.1. I ricorrenti hanno superato la prova preselettiva del Concorso ordinario **in data 23.5.2024** ed hanno impugnato il DM 8.6.2023 n. 107 istitutivo del Concorso riservato con **ricorso notificato il 12.8.2024** per **vizi di legittimità** della procedura di reclutamento straordinaria di cui al DM n. 107/23 e segnatamente per il trattamento deteriore asseritamente ingiustificato e irragionevole ricevuto anche perché **esclusi dal corso intensivo di formazione** quando tali vizi avrebbero potuto (e dovuto) farsi valere sin dalla data di pubblicazione del Bando del 'riservato'.

* * * * *



1.2. E' ben noto che in materia di concorsi e selezioni pubbliche sussiste un **onere di immediata impugnazione del Bando di concorso nel caso di clausole escludenti**, riguardanti requisiti di partecipazione che siano *ex se* ostativi all'ammissione dell'interessato (TAR Lazio – Roma 22 luglio 2024 n. 14851; TAR Lazio – Roma 1 luglio 2024 n. 13216; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 19 ottobre 2017, n. 4884; TAR Valle d'Aosta, 26 luglio 2017, n. 46; Consiglio di Stato, sez. III, 18 luglio 2017, n. 3541; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 20 febbraio 2017, n. 423; Consiglio di Stato, sez. IV, 12 giugno 2013, n. 3261). Ai fini dell'affermazione dell'onere di immediata impugnazione delle clausole che prescrivono requisiti di partecipazione è decisivo *“non soltanto il fatto che esse manifestino immediatamente la loro attitudine lesiva, ma il rilievo che le stesse, essendo legate a situazioni e qualità del soggetto che ha chiesto di partecipare alla gara, risultino esattamente e storicamente identificate, preesistenti alla gara stessa, e non condizionate dal suo svolgimento e, perciò, in condizioni di ledere immediatamente e direttamente l'interesse sostanziale del soggetto che ha chiesto di partecipare alla gara o alla procedura concorsuale”* (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, 8.07.2021, n. 8112)

E' di palmare evidenza come la lesività dell'azione amministrativa per i profili oggi (infondatamente) denunciati sarebbe stata apprezzabile da parte dei ricorrenti già al momento della pubblicazione del Bando istitutivo del Concorso riservato.

* * * * *

1.3. Il ricorso si appalesa allora **tardivo** perché proposto dopo che era decorso il termine di legge di 60 gg decorrente dalla data di pubblicazione del Bando (8.6.2023) oppure, a tutto concedere, dalla data della prova preselettiva (23.5.2024).

Da qui, **l'irricevibilità** del ricorso per tardività.

* * * * *



2. INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO PER DIFETTO DI INTERESSE.

2.1. E' pacifico in fatto che i ricorrenti hanno superato la prova preselettiva del 23.5.2024 del Concorso ordinario **ma non hanno ancora sostenuto né la prova scritta né la prova orale** che non si sono ancora tenute.

La procedura concorsuale ordinaria è ancora in corso ragion per cui non è dato sapere – con tutta ovvietà – se i ricorrenti supereranno o meno tutte le fasi selettive del Concorso ordinario.

* * * * *

2.2. Con il presente ricorso i ricorrenti hanno lamentato, in estrema sintesi, che le norme istitutive del Concorso riservato sarebbero affette dalle censure di illegittimità costituzionale denunciate perché l'art. 5 commi 11-*quinques*/11-*septies* DL 29.12.2022 n. 198 conv. dalla L. 24.2.2023 n. 14 DL 31.5.2024 n. 71 conv. dalla L. n.106/2024 e in particolare l'art. 1-*bis* DL 31.5.2024 n. 71 conv. dalla L. n. 106/2024 introduttivo dell'art. 11-*septies*.1 verrebbero a violare i precetti costituzionali sanciti degli artt. 2, 3, 51, 77 e 97 Cost.

Secondo parte ricorrente la normativa *de qua* nello stabilire che per l'anno scolastico 2024/2025 nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, **alle stesse si provvede attingendo per intero alla graduatoria del Concorso riservato in deroga alle percentuali del 60% per l'ordinario e del 40% per il riservato previste dalla legge, con successiva reintegrazione dei posti utilizzati negli anni scolastici successivi, verrebbe a depauperare illegittimamente e ingiustificatamente il contingente assunzionale dei posti di Dirigente Scolastico** destinati – però – ai vincitori del Concorso ordinario.

* * * * *

2.3. Ora, non è dato ravvisare alcun pregiudizio **attuale e concreto** derivanti dai provvedimenti amministrativi impugnati in capo ai



ricorrenti per la semplice e scontata ragione che **il Concorso ordinario non si è concluso e i ricorrenti non sono risultati vincitori.**

La giurisprudenza richiede pacificamente che il ricorrente abbia e dimostri un interesse personale, diretto ed attuale al ricorso, cioè un concreto e reale interesse, aggredito dal provvedimento e quindi da tutelare contro di esso (TAR LAZIO – ROMA 21 agosto 2024 n. 15900; TAR LAZIO – ROMA 31 luglio 2024 n. 15553; TAR LAZIO – ROMA 7 luglio 2022 n. 9335; TAR LAZIO – ROMA 10 dicembre 1997 n. 1961).

La censura dell'atto amministrativo in nome di una astratta legalità non è ammissibile se dalla violazione di legge non sia derivata la lesione di un interesse sostanziale del ricorrente (Corte Cost. 17 giugno 1993 n. 36).

Infatti, *“è principio consolidato che la giurisdizione amministrativa non è una giurisdizione di diritto oggettivo, sicché l'accesso alla stessa non è dato per tutelare la astratta legalità dell'azione amministrativa, o, in modo parimenti non correlato a specifiche posizioni giuridiche soggettive, i principi di efficacia e buon andamento della P.A.: al contrario è data soltanto per la tutela di specifiche posizioni giuridiche soggettive di interesse legittimo o, nei casi di giurisdizione esclusiva, anche di diritto soggettivo”* (TAR LAZIO – ROMA 31 luglio 2024 n. 15553).

Da qui, **l'inammissibilità** del ricorso per difetto di interesse dei ricorrenti.

* * * * *

3. SUI MOTIVI DI GRAVAME DEL RICORSO. INFONDATEZZA DELLE CENSURE.

3.1. In subordine, ferma restando l'inammissibilità e l'irricevibilità del ricorso, si ricorda che le **questioni** oggi agitate dai ricorrenti **sono state già vagliate dalla Corte Costituzionale con la sentenza 2 maggio 2019 n. 106** relativa alla speciale procedura selettiva dei dirigenti



scolastici prevista dal comma 87 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, indetta con decreto del MIUR e realizzata attraverso lo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa unica prova scritta finale.

* * * * *

3.2. Con la sentenza 2.5.2019 n. 106 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili e non fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate sulla base del seguente percorso argomentativo perfettamente applicabile al caso di specie:

*“7.1. Nello stabilire i criteri per l'ammissione al concorso, questa disposizione **riconosce ad alcune categorie di aspiranti la possibilità di partecipare ad un corso intensivo di formazione**, finalizzato all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici. È sulla ragionevolezza di tali criteri identificativi dei beneficiari di questo speciale percorso formativo che si appuntano le censure del rimettente e delle parti private costituite. Tali criteri fanno riferimento al contenzioso relativo alle risalenti procedure concorsuali del 2004 e del 2006, le quali prevedevano requisiti di ammissione e prove concorsuali differenti rispetto a quelli del successivo concorso bandito nel 2011. Nell'ambito di quest'ultima procedura, infatti, hanno trovato applicazione le disposizioni di cui al d.P.R. 10 luglio 2008, n. 140 (Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). D'altra parte, lo svolgimento delle selezioni concorsuali aveva dato luogo ad un **contenzioso giurisdizionale**, che in alcune Regioni aveva portato all'annullamento della relativa procedura, a distanza di alcuni anni dalla sua conclusione. Pertanto, **anche in passato, il legislatore era ripetutamente intervenuto adottando disposizioni volte a definire la situazione dei partecipanti a tali concorsi**. Ciò era avvenuto dapprima con l'art. 1, commi 605 e 619, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e*

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e in seguito con l'art. 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31. Attraverso la previsione di canali di accesso riservato per alcune categorie di candidati dei precedenti concorsi, si è voluto rispondere, allo stesso tempo, ad esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di tempestività nel reclutamento di dirigenti scolastici. 7.2.- *In linea di continuità con questi precedenti interventi normativi, la disciplina introdotta dalla lettera b) si è prefissa, dunque, l'obiettivo di regolare situazioni meritevoli di specifica attenzione da parte del legislatore, al fine di dare una definitiva soluzione al contenzioso amministrativo che ha investito alcuni concorsi, evitando che i relativi effetti continuassero a rendere problematica la programmazione del servizio e aumentassero il fenomeno delle reggenze. La scelta effettuata dalla legge n. 107 del 2015 ha, quindi, consentito di sopperire tempestivamente alle carenze di organico, tenendo nella debita considerazione la diversità dello stato, sia a livello procedimentale, sia giurisdizionale, in cui versavano le procedure concorsuali che si sono susseguite, e in alcuni casi rinnovate, nel corso di oltre un decennio. Nel raffronto tra la situazione dei ricorrenti che hanno impugnato gli atti del concorso del 2011 e quella dei soggetti contemplati dalla disposizione censurata sono altresì rilevanti la durata, nonché la diversa consistenza - anche quantitativa - del contenzioso scaturito dalle due situazioni, poiché è da questi stessi elementi che discende il prevedibile impatto sul regolare svolgimento del servizio scolastico. **Il bilanciamento tra i contrapposti interessi, operato dalla legge n. 107 del 2015, accorda una particolare tutela alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di efficacia dell'azione amministrativa, anche sotto il profilo della sua tempestività, a fronte***

di una compressione non irragionevole del diritto di accesso all'impiego pubblico e del principio del pubblico concorso”.

Il ricorso si appalesa allora **infondato** nel merito.

P.Q.M.

Si **chiede** il **rigetto** del ricorso e della domanda cautelare ivi spiegata siccome irricevibili, inammissibili e infondati.

Vittoria di spese e compensi professionali ex DM 13.8.2022 n. 147.

Si chiede l'audizione personale dei sottoscritti difensori in Camera di Consiglio.

Si deposita Procura alle Liti e si produce:

- 1) Decreto MIM 9.8.2024 n. 2187 di approvazione Graduatoria definitiva
- 2) Graduatoria definitiva del 9.8.2024
- 3) Graduatoria definitiva rettificata del 19.8.2024

Firenze-Roma, li 31 agosto 2024

LOMBARDI
DEBORAH

Avv. Deborah Lombardi

Firmato digitalmente da
LOMBARDI DEBORAH

Data: 2024.08.31 16:52:37 +02'00'

Avv. Maurizio Bufalini

BUFALINI MAURIZIO

Firmato digitalmente da
BUFALINI MAURIZIO

Data: 2024.08.31 16:54:57 +02'00'